

Procura al difensore del Comune: al Sindaco non serve la preventiva autorizzazione della Giunta

Scritto da Interdata Cuzzola | 03/11/2021

Il Sindaco può rilasciare la procura al difensore dell'ente senza necessità di alcuna autorizzazione preventiva da parte della Giunta, fatta salva un'eventuale diversa previsione contenuta nello Statuto: è quanto ribadito dal TAR Campania, Napoli, sez. III, nella recente sent. 28 ottobre 2021, n. 6777.

Ed infatti, come affermato in precedenza dalla giurisprudenza amministrativa, *“ai sensi dell'art. 50, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che riproduce l'art. 36 comma 1, l.n. 142/1990, il Sindaco, quale rappresentante legale dell'ente locale, è l'organo che lo rappresenta in giudizio, ed è legittimato a rilasciare e sottoscrivere la procura ai difensori dell'ente, senza che occorra alcuna deliberazione di autorizzazione alla lite da parte della Giunta (cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 luglio 2013, n. 3934; sez. IV, 26 marzo 2013 n. 1700; sez. V, sentenza 11 novembre 2011, n. 5961; 18 ottobre 2011, n. 5584; 21 gennaio 2009, n. 280; 26 ottobre 2006, n. 6399). Ed infatti, nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, compete al Sindaco, senza alcuna necessità di delibera della Giunta Comunale, conferire la procura alle liti al difensore del Comune, essendo allo stesso attribuita la rappresentanza dell'Ente, salva espressa e diversa statuizione dello Statuto comunale (cfr. T.a.r. Molise, Campobasso, l 18 luglio 2007, n. 611; Cass. civ., sez. I, 17 maggio 2007, n. 11516; T.a.r. Sardegna, Cagliari, sez. I, 7 luglio 2008, n. 1342)”* (TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, sent. 19 febbraio 2019, n. 56).

Al riguardo anche la Corte di Cassazione ha precisato che:

- *“Nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione: salva restando la possibilità per lo statuto comunale competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio (L. n. 142 del 1990, “ex” art. 36 e 35; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 6, comma 2, testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali) - di prevedere l'autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente (ovvero, ancora, di postulare l'uno o l'altro intervento in relazione alla natura o all'oggetto della controversia: Cass. sez. un. 12868/2005; 186/2001)”* (Corte di Cassazione, sez. I civile, sent. 20 marzo 2014, n. 6555).
- *“Nel caso di specie, in mancanza di una disposizione statutaria che la richieda espressamente, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta municipale non costituisce atto necessario ai fini del promuovimento di azioni o della resistenza in giudizio da parte del sindaco. Quest'ultimo, infatti, trae la propria investitura direttamente dal corpo elettorale e costituisce, esso stesso, fonte di legittimazione dei componenti della giunta municipale, nel quadro di un sistema costituzionale e normativo di riferimento profondamente influenzato dalle modifiche apportate al Titolo 5^o della Parte 2^a della Costituzione dalla Legge Costituzionale 3/2001 nonché di quelle introdotte dalla L. n. 131 del 2003 con ripercussioni anche sull'impianto del D.Lgs. n. 267 del 2000, il cui art. 50 indica il sindaco quale organo responsabile dell'amministrazione comunale e gli attribuisce la rappresentanza dell'ente (ex multis Corte di Cassazione sentenza n.*

21330/06)" (Corte di Cassazione, sez. V civile, sent. 11 dicembre 2015, n. 24996).